



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LORENZO ORILIA	Presidente
MAURO MOCCI	Consigliere
ROSSANA GIANNACCARI	Consigliere-Rel.
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere
CHIARA BESSO MARCHEIS	Consigliere

Oggetto:

LIQUIDAZIONE  
CTU

Ad.16/06/2022 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 24592/2021 R.G. proposto da:

(omissis) , domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR  
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

**-ricorrente-**

**contro**

(omissis) , (omissis) SPA, (omissis)

**-intimati-**

avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PALERMO n. 13391/2018  
depositata il 10/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022  
dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

***Rilevato che:***

- con decreto del 9.9.2021, il Tribunale di Palermo liquidò  
all'Arch. (omissis) la somma di € 1.545, 12 per l'attività  
svolta nell'ambito di un giudizio civile promosso da (omissis)



(omissis) contro (omissis) e l' (omissis)

spa e pose

tali spese a carico di parte attrice in via provvisoria:

- per la cassazione del citato decreto ha proposto ricorso il (omissis) sulla base di un unico motivo;
- non hanno svolto attività difensiva né l'architetto (omissis), né (omissis) nè la (omissis) s.p.a;
- in prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
- il relatore ha formulato, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso;

**Ritenuto che:**

- con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del DPR 115/2002 e dell'art.91, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale emesso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del CTU dopo aver chiuso il giudizio e definitivamente statuito sulle spese processuali; il ricorrente deduce di aver ricevuto l'incarico in data 16.9.2019, di aver depositato la relazione il 31.3.2020 e che in data 7.5.2021 il Tribunale aveva pronunciato sentenza, regolando le spese di CTU sicché la liquidazione effettuata con il decreto impugnato, emesso in data 10.9.2021, costituirebbe un provvedimento abnorme emesso in carenza di *potestas iudicandi*;
- il motivo è fondato;
- va premesso che il decreto di liquidazione del compenso al CTU è impugnabile con l'opposizione ex art.170 DPR 115/20002;
- nel caso di specie, però, contro lo stesso è ammissibile il ricorso per cassazione in quanto, come risulta dagli atti allegati al ricorso (in conformità con la disposizione di cui all'art.366, comma 1, n.6 c.p.c.), il decreto di liquidazione è



stato emesso dopo la sentenza che ha definito il giudizio (sentenza del Tribunale di Palermo n. 1977/2021);

- una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, il giudice non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio;
- trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso detto decreto, è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ma il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 37480 del 2021 non massimata; Cassazione civile sez. VI, 28/08/2017, n.20478; Cass. Sez. LL 28299/2009; Cass. 5615/1998);
- si tratta, secondo la giurisprudenza di provvedimento abnorme avverso il quale è ammesso il ricorso straordinario per cassazione;
- segue l'accoglimento dell'unico motivo di ricorso;
- il decreto va, pertanto, cassato senza rinvio, ai sensi dell'art.382, ultimo comma c.p.c., non potendo il giudice adito pronunciare sulla richiesta di liquidazione dopo l'emissione della sentenza conclusiva del giudizio in cui era stata svolta la consulenza tecnica.
- le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili, non avendo il ricorrente in alcun modo dato causa al vizio della pronuncia.



## **P.Q.M.**

accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 16.6. 2022.

**IL PRESIDENTE**

*Lorenzo Orilia*

